

Francesca Galgano

## *Tertium genus?* Eunuchi a Costantinopoli (\* )

1. La fotografia<sup>1</sup> della macchina burocratica bizantina ci viene offerta da un'opera ancora poco arata, risalente alla fine del nono secolo d.C., il *Kletorologion* di Filoteo, che apre finalmente uno squarcio prezioso nel silenzio calato su questi profili dopo la *Notitia dignitatum* e destinato a durare, con poche eccezioni<sup>2</sup>, fino al cd. Libro delle Cerimonie<sup>3</sup>. L'autore, incardinato nell'am-

---

\*) Presento qui il testo, con alcune note, della lezione tenuta il 19 Aprile 2018 nell'ambito del Corso integrato «Pari Opportunità, Elementi normativi e società» del Master di primo livello «Pari opportunità, Equità di genere e Cultura delle differenze» del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, recante i primi esiti di una ricerca sull'identità di genere nell'esperienza giuridica bizantina.

<sup>1</sup>) Non è casuale la scelta di questa definizione, visto che l'opera di Filoteo, su cui *infra* e in particolare nt. 3, non presenta alcun commento sulle cariche enumerate, né dettagli sul loro svolgimento, né accenni alle modificazioni da quelle subite nel tempo: esso offre proprio l'istantanea di un preciso momento storico, destinata peraltro ad essere superata con grande velocità (nonostante l'ordine esposto fosse astrattamente immutabile, perché concepito ad imitazione di quello celeste) ora per la scomparsa di alcune cariche, ora per il loro accorpamento, ora infine per un aggiornamento, pure nel senso del loro declassamento in mere dignità, tutti avvenimenti assai frequenti nella millenaria burocrazia bizantina.

<sup>2</sup>) La *Notitia Dignitatum* è notoriamente uno dei documenti più importanti sull'organizzazione amministrativa dell'impero, ma del quinto secolo d.C. (ed. O. Seeck, 1876, rist. Frankfurt 1962; per datazione e storia dei manoscritti si veda, in una bibliografia sterminata, ancora G. CLEMENTE, *La 'Notitia dignitatum'*, Cagliari, 1968, e G. PURPURA, *Sulle origini della Notitia dignitatum*, in «AUPA», XLII, 1992, p. 471 ss.). Altre testimonianze sono offerte pure in alcune lettere di Cassiodoro, benché vertenti su istituzioni adattate alla corte di Ravenna e alla nuova realtà del regno ostrogoto; certo più esaustivo, per il mondo orientale, il cd. *de Magistratibus* di Giovanni Lido, su cui J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel De Magistratibus di Giovanni Lido*, Genova, 1984. Rispetto a tali profili le fonti strettamente giuridiche bizantine mostrano infatti scarso interesse (cfr. ad esempio l'*Ecloga Isaurica*, che non conteneva affatto norme di diritto pubblico), oggetto invece di un genere letterario specifico, sebbene certo minore, quello dei τακτικά (cfr. pure le note seguenti), in cui schemi e tabelle erano dedicati alla descrizione delle articolazioni amministrative imperiali.

ministrazione con il ruolo di *protospatharios* e *atriklines*, in qualità di cerimoniere di corte si occupava di feste<sup>4</sup>, ricorrenze<sup>5</sup> e processioni, e in particolare dell'ordine di invito, apparizione e ingresso (la cd. *taxis*) durante tali eventi, che si svolgevano – a differenza di altri, come ad esempio i trionfi – con regolarità durante l'anno e servivano ad alimentare l'ideologia del potere supremo, esibendosi un numero straordinario di servitori, pietanze, addobbi e ornamenti, doni, che doveva lasciare stupefatti gli ospiti anche stranieri.

Il testo è ricchissimo di informazioni sulla struttura statale centrale e periferica, che appare organizzata sempre in modo gerarchico, ma ove, rispetto alla *Notitia Dignitatum*, risulta ampliata la base degli altissimi dignitari che rispon-

---

<sup>3</sup> Cui peraltro il *Kletorológion* appariva abbinato come parte integrante del secondo libro (*cap.* 52.54), in un'edizione evidentemente approntata dai compilatori bizantini dopo la morte dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito (959 d.C.), quasi che appartenessero ad un unico *corpus*. Il casuale ritrovamento di un altro manoscritto contenente parte del medesimo trattato ha mostrato una autonoma circolazione del *Kletorológion* e ha consentito nuove letture ricostruttive. Si veda su questi aspetti J.B. BURY, *The imperial administrative system in the ninth century, with a revised Text of Kletorologion of Philotheos*, London, 1911, p. 10 ss. E poi più di recente N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantine des IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles. Introduction, texte et commentaire*, Paris, 1972, che ne ha offerto una aggiornata traduzione in francese, insieme alla edizione critica di altri documenti in parte coincidenti con quello (come il cd. *Taktikon Uspenskij* di poco precedente, all'incirca dell'842) vertenti su cariche dignità e funzioni della burocrazia bizantina al momento del suo apogeo. Rileva alcuni punti critici J. DARROUZÈS, *rec.* a OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantines des IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles*, cit., in «Revue des études byzantines», XXXII, 1974, p. 387-388, per l'operazione di traduzione anche delle titolature, che presentano scarsa corrispondenza con quelle moderne nel tentativo, offerto dall'autore recensito, di attualizzarne i nomi. Sul testo noto convenzionalmente come *de Cerimoniis*, attribuibile (in parte, nella stesura o in ogni caso quanto all'impulso) a Costantino VII Porfirogenito (*cur.* I.I. Reiske, Bonn, 1930), si veda P. E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, in «Die Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner» – *cur.* H. Hunger –, München, 1978, I, p. 362 ss., e II, p. 470 ss.

<sup>4</sup> *Κλητορεύω* allude al ricevere gli ospiti, i cui nomi venivano annunciati al momento del loro ingresso, secondo un ordine prestabilito di precedenza, redatto in una lista, altresì detta appunto *kletorológion*, che andava aggiornata di frequente. L'opera apparteneva al consolidato genere letterario dei *τακτικά*, che come detto (cfr. *supra*, nt. 2) offrivano tabelle della gerarchia amministrativa imperiale, costituendone tuttavia al suo interno un *unicum*, perché avente ad oggetto solo lo svolgimento di feste e ricevimenti ufficiali. Cfr. pure S. TROIANOS, *Οι Πηγές του Βυζαντινού Δικαίου*, Atene, 1986, trad. it. – *Le fonti del diritto bizantino* – Torino, 2015, p. 114 e 204.

<sup>5</sup> Dopo le prime tre sezioni (dedicate, la prima a uffici e dignità imperiali, la seconda e la terza alla lista dei funzionari, secondo l'ordine in cui essi devono essere annunciati dagli *atriklinii*, in corrispondenza dei loro gradi, dai più alti ai più bassi), la quarta è, per la più gran parte, riservata alla successione delle festività durante l'anno. Per ciascuna di esse nel testo si indicano le regole del cerimoniale, ad esempio come abbigliarsi o come accomodarsi, specificando in che ordine e con quale titolo vi si sarà introdotti.

dono direttamente all'imperatore<sup>6</sup>, vertice assoluto e perno centripeto del sistema amministrativo, qui riflesso, per così dire, nel convivio.

Vi sono indicate le funzioni assegnate dal *basileús*, corrispondenti ad incarichi e responsabilità precisi, talora conformi alle dignità (cesare, *hypatos*, curopalata, patrizio, protospatario) – ma non sempre (fra patrizi di equivalente dignità, ad esempio, avevano ordine di precedenza coloro che godessero di una carica) –, in ragione delle quali, e con quel preciso ordine, si acquisiva titolo per partecipare alle processioni al séguito dell'imperatore, per sedere al banchetto con lui, o per essere ammesso a corte alle cerimonie. Sono così elencate le cariche rivestite dai sette gradi di *offikialoi* (fra cui gli *strategoí*, ad esempio, posti ciascuno a capo del proprio *Thema*; o i *domestikoi*, a capo di truppe stanziati nella capitale o in provincia); i giudici, come l'eparca della città, il *quaestor* e gli alti ufficiali, responsabili dell'amministrazione finanziaria dell'impero, come il *sakellarios*; il direttore dell'Orfanotrofio di Costantinopoli; il *demarchos* dell'Ippodromo, solo per citare le principali.

Singolare per noi moderni appare che l'autore enumeri poi, separatamente, ordini di rango spettanti agli eunuchi<sup>7</sup>, detti uomini «senza barba», in alcuni casi mostrandoli precedenti nell'ordine di ingresso, pur a parità di dignità, ad esempio patrizia, oltre che titolari di alcune funzioni in via esclusiva, rispetto ai cd. «barbuti»: questi sembrano prevalentemente impiegati, come *cubicularii*, alle dipendenze del *parakoimomenos*, alla gestione della camera da letto (separata rispetto al resto del *cubiculum*, retto dal *praepositus sacri cubiculi*) e degli appartamenti imperiali, con ruoli specifici per guardaroba, diretto dal *protovestiaro*, e tavola personali dell'imperatore, di cui gestiscono la vestizione, le abluzioni, la porta, la tutela privata. Ovviamente, al di fuori di queste prestigiosissime cariche, ve ne erano tante altre da svolgere nei ranghi dell'amministrazione pubblica, che gli eunuchi condividevano con i «barbuti», teoricamente tutte con l'eccezione del ruolo di *basileús*.

Il *Kletorológion* svela alcuni dettagli di un'istantanea<sup>8</sup> databile nell'899 d.C., in cui avanzano in silenziosa processione pletore di *cubicularii*, *protospatharoi*, *primikerioi*, e fra i posti apicali *paraikomomenoi*, *protovestiaroi*, addetti ora al sonno, ora al guardaroba personale dell'imperatore o dell'imperatrice, per garan-

---

<sup>6</sup> Cfr. BURY, *The imperial administrative system*, cit., p. 19. Nel tempo le dignità divennero oggetto di investimento da parte di famiglie abbienti.

<sup>7</sup> Cfr. *Kletorológion* 721 ss.

<sup>8</sup> Filoteo più volte allude ai testi che lo hanno preceduto e che ha adoperato come schema per il suo. Secondo alcuni, proprio la parte dedicata agli eunuchi sarebbe stata trascritta da un'*ekthesis*, forse a firma dello stesso imperatore Leone VI (cfr. BURY, *The imperial administrative system*, cit., p. 16).

title attendenti personali, ciascuno con insegne rapportate al proprio rango (ricami color porpora sugli abiti; fascia d'oro; tunica bianca con ricami d'oro; collare d'oro con pietre preziose e perle; tavolette d'avorio, con o senza incisioni; catene d'oro; tunica rossa, con o senza mantello; fino alla corona senza la croce attribuita al Cesare).

E' proprio fra questi che si rinviene l'ambito per così dire di naturale destinazione professionale degli eunuchi, tratteggiata in competenze precise nel testo di Filoteo. Altrettanto evidente da tale lista appare non soltanto quanto importanti essi fossero se occupati a corte, ma anche quanto numerosi. Ciò non può che far riflettere sulla consistenza (e sulla estrazione) di questo piccolo esercito amministrativo, avviato a tali carriere in modo pressoché volontario (quantomeno da parte delle famiglie di origine), elemento che dovette costringere l'opinione pubblica e la politica legislativa a correggere un atteggiamento, fino ad allora, invece, tendenzialmente discriminatorio, quando non ostile, nei loro confronti.

Il quadro normativo coevo al *Kletorógiōn* rivela infatti un'attenzione particolare per la condizione personale degli eunuchi, con una parziale abolizione di alcune limitazioni privatistiche che la appesantivano ulteriormente; ed infatti la Novella 26<sup>9</sup> consente loro di adottare, pur ribadendo<sup>10</sup> una diversità «strutturale» ostativa alla piena equiparazione con i soggetti che non fossero stati castrati, in vista di una clemenza speciale che Leone VI destina a coloro che già hanno tanto sofferto, cercando di colmare la privazione (παράμυθεισθαι τὴν ἀπορίαν) e di non aggiungere gravame supplementare: la motivazione è nel fatto che non sarebbe stato giusto che la legge vietasse agli eunuchi di adottare, impedendo una discendenza che la natura avesse già reso impossibile, con aggravio quindi del danno già subito.

Altre disposizioni novellari<sup>11</sup> vietano con decisione il ricorso alla pratica della castrazione, sebbene si debba segnalare fin d'ora che la nuova normazione rappresenti invece, a dispetto delle premesse ideologiche, una parziale mitigazione rispetto al precedente regime. Infatti se da un lato si ribadisce la ferma volontà di perseguire comportamenti che violino la volontà divina della procreazione (e si riafferma – coerentemente in un progetto codificato-

---

<sup>9</sup>) Sul senso dell'abolizione del divieto di adozione da parte di Leone il Saggio, in cui si accentua l'«aspetto consolatorio dell'istituto», si veda D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, p. 185 ss. Ed infatti con la successiva *Nov. 27* egli ammette anche le donne (tutte, e non solo quelle che avessero perso i figli) ad effettuare l'adozione, confermando l'ampliamento agli eunuchi, accomunati nella stessa *ratio*.

<sup>10</sup>) Con la *Nov. 98* (ed. P. Noailles, A. Dain).

<sup>11</sup>) Cfr. *infra*, nota seguente.

rio di vasto respiro che si ricollegli al passato – il divieto di evirare), si attenua dall'altro la peculiare fermezza imposta dai predecessori (come vedremo, da Giustiniano soprattutto), che avevano previsto persino la pena del taglione per i soggetti coinvolti nell'operazione. La Novella 60 infatti la esclude<sup>12</sup> del tutto e in modo esplicito, sancendo pene diverse per i diversi gradi di coinvolgimento nel reato di castrazione, e in particolare prevedendo che il mandante sia radiato dal suo impiego a corte, se per caso rivesta un ruolo al servizio dell'imperatore, paghi una multa al fisco, subisca un esilio decennale; che l'esecutore materiale sia punito, oltre che con la confisca e l'esilio, anche con infamanti pene corporali; che infine la vittima del reato, se schiavo, riceva la libertà. Viene poi lasciato residualmente uno spazio di legittimità all'intervento, ove esso sia eseguito a scopo di cura.

L'abolizione del taglione svela una esitazione, neppure troppo implicita, da parte del «legislatore» macedone nella repressione del reato: è innegabile che la figura del mandante sia in un certo senso favorita rispetto all'esecutore materiale, punito invece con pene infamanti, oltre che più gravi, come se quegli avesse voluto, se non proprio proteggere, neppure perseguire troppo decisamente coloro che, certo benestanti ed autorevoli in ambito sociale, gestivano (o godevano) il florido commercio degli eunuchi.

Questa linea è ribadita nel tempo, come si evince dal *Prochiron legum*<sup>13</sup>, ad esempio, in cui si tralascia del tutto la previsione del taglione, venendo confermati invece confisca ed esilio per l'autore materiale che abbia eseguito la mutilazione per interessi (nel senso di piacere) personali o commerciali (cui si aggiungono infamanti pene corporali, come la fustigazione e la tonsura, se si tratti di persona di condizione umile); pene ridotte (confisca della metà dei propri beni), se si tratti di un'operazione commissionata a danno del proprio servo; aggravate fino alla morte per l'autore dell'intervento, se servo; per il medico; per la vittima consenziente.

In definitiva non può che registrarsi anche a livello normativo una certa qual ambiguità di fondo, che vede da una parte riaffermarsi il contrasto alle pratiche di mutilazione attraverso la minaccia di severe pene e, dall'altra, un

---

<sup>12</sup> Ed. P. Noailles, A. Dain, il cui tenore viene menzionato pure in *sc.* 1 ad Bas. 60.51.64 (si veda *infra*, nt. 40). Circa il problema della datazione e della qualificazione del *corpus* normativo, temi tutt'altro che pacifici, delle Novelle di Leone il Saggio, si veda TROIANOS, *Le fonti*, cit., p. 141 ss. e in particolare p. 145.

<sup>13</sup> Si veda 40.18 s. Questa fonte del diritto bizantino contiene un'antologia redatta nel decimo secolo di disposizioni tratte dal *Procheiros Nomos*, dall'Ecloga e dalle Novelle di Leone e proviene dal Sud Italia (cfr. l'edizione a cura di F. Brandileone, V. Puntoni, Roma, 1895). Si veda pure la cd. *Epitome Legum* 45.34 s. [920 d.C.]. Si sofferma anche su tali documenti, tratteggiando un *excursus* fino all'età moderna, DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 113 ss.

impiego massiccio delle «vittime» alla corte imperiale, con numeri che ne fanno un vero e proprio ordine professionale, per di più collocato ai vertici del sistema: è indubbio che in pieno apogeo dell'impero bizantino lo *status* giuridico degli eunuchi, così come la loro considerazione pubblica, si sia aggiornato in virtù dell'acquisito, ora elevato, prestigio sociale. Anche se il campo di privilegiata occupazione era tradizionalmente quello attinente alle attività domestiche, per lo più nelle aree riservate alle donne, sarebbe riduttivo qualificarli solo come equivalenti di governanti e maggiordomi senza valorizzarne l'espletamento di ruoli delicati, quali diplomatici o consiglieri. Quand'anche ridotti a compiti di servizio vero e proprio, come ad esempio se addetti alla vestizione o agli appartamenti personali dell'imperatore, essi riuscivano in ogni caso ad accedere ai penetrali del palazzo e ad acquisire grande confidenza con lo stesso *basileus*: spesso era loro demandato l'ambito compito di sdraiarsi accanto a lui, nel senso di vegliare sul suo sonno (quali *parakoimomenoi*, appunto), di tutelare la sua incolumità, curare la sua alimentazione, insomma di superare la distanza che un cittadino qualsiasi di Costantinopoli percepiva come incolmabile dinnanzi alla epifania sovranaturale dell'imperatore.

Il dato di fatto che appare incontestabile dall'istantanea del sistema amministrativo scattata da Filoteo è che, a cavaliere della dinastia dei Macedoni, gli eunuchi sono centinaia, coprono le posizioni più autorevoli a corte, talora persino all'apice<sup>14</sup>, godono di eccellente credito sociale<sup>15</sup>. La loro estrazione tradizionalmente servile, soprattutto straniera (per lo più Abasgi, Persiani, Armeni, Arabi<sup>16</sup>) è un retaggio del passato: la castrazione deve essere diventata

---

<sup>14</sup>) Anche Basilio Lacapeno, figlio illegittimo dell'usurpatore Romano Lacapeno (che regnò fino al 944), era lui stesso un eunuco: era detto infatti *Parakoimomenos*. Un altro assai celebre eunuco, Giovanni Orfanotrofo, direttore cioè dell'orfanotrofo di Costantinopoli, era fratello di Michele IV il Paflagone, imperatore fino al 1041, secondo le cronache bizantine, caduto poi in malasorte, costretto in monastero e accecato.

<sup>15</sup>) *Sakellarioi, praepositi e patrikai*, protagonisti dei principali eventi pubblici, come Baanes al servizio di Basilio I o Samona l'Arabo e Costantino il Paflagonio, che durante il regno di Leone il Saggio gestirono la crisi derivata dai matrimoni plurimi di quello. Cfr. S.F. TOUGHER, *Byzantine eunuchs: an overview, with special reference to their creation and origin*, in «Women, men and eunuchs. Gender in Byzantium» – cur. L. James – London - New York, 1997, p. 168 ss., in particolare p. 171 ss.

<sup>16</sup>) Particolarmente esperti nell'operazione di evirazione erano gli Ebrei di Pechina per le loro elevate conoscenze medico-anatomiche. I musulmani acquistavano per questo fine schiavi dell'Alto Egitto, del Khorāsān, del Sind, dell'Abissinia ed in genere dei paesi sudanesi. La castrazione era usata talora come mezzo per scongiurare mire politiche in membri della stessa famiglia imperiale, avviati per forza maggiore a carriere alternative, come quella ecclesiastica: accadde così ad esempio a due dei figli di Michele I Rangabe, imperatore nell'811, che dopo la mutilazione furono esiliati da Costantinopoli.

oramai una scelta consapevolmente affrontata nelle famiglie come un investimento per il futuro non solo del giovane eunuco, ma anche dei suoi più stretti parenti, spesso aiutati, proprio grazie alla sua intercessione, ad accedere ad incarichi amministrativi<sup>17</sup>. Questa considerazione costringe il «legislatore», più o meno consapevolmente, ad intervenire nella repressione del reato, lasciando tuttavia ampi margini per garantire la sopravvivenza delle sue ricadute sociali.

2. Nel mondo di oggi la figura ambigua e talora indecifrabile dell'eunuco è nota per lo più attraverso la letteratura, interessata a scandagliarne la psicologia talora fino ad esaltarla: così è stato dalle commedie di Menandro e poi di L. Terenzio Afro<sup>18</sup> fino all'investigatore Yashim Togalu inventato da Jason Goodwin, che ambienta i suoi gialli di grande successo nella Costantinopoli ottocentesca retta da Mahmud II. La storiografia ha mostrato invece scarso interesse fino a quando il tema è rientrato in un recente filone di studi anglosassoni sul genere<sup>19</sup>, in cui ne vengono esaminati anche ampi profili sociologici, soprattutto, come in uno degli ultimi<sup>20</sup>, in merito all'origine della pratica di creare, per così dire «artificialmente», soggetti con queste caratteristiche o al crescente successo che essa ebbe dall'età romana tardoimperiale fino a quella pienamente bizantina<sup>21</sup>, ove effettivamente gli eunuchi si consacrano a fama ininterrotta, con echi che perdurano nell'immaginario moderno<sup>22</sup>.

Pur essendo ben nota al mondo romano anche di età risalente, è nella cultura orientale che già gli antichi collocavano l'invenzione di una pratica

---

<sup>17</sup>) Con talune eccezioni, come visto, quali ad esempio quello dell'eparca o del *quaestor*, spettanti preferibilmente a non-eunuchi, fra cui ovviamente rientrava anche la suprema carica di imperatore, loro preclusa. Ciò non significa peraltro che essi non potessero accedere ad una amplissima varietà di incarichi, come si è visto.

<sup>18</sup>) Cfr. *Eunuchus*, la cui protagonista Taide è ripresa anche da Dante, nel diciottesimo canto dell'Inferno della Commedia, descritta da Virgilio (vv. 130 ss.) in modo icastico: «sì che la faccia/ ben con l'occhio attinghe/ di quella sozza e scapigliata fante/ che là si graffia con l'unghie merdose/ e or s'accoscia, e ora è in piedi stante».

<sup>19</sup>) Per tutti K.M. RINGROSE, *The perfect servant: Eunuchs and the social construction of gender in Byzantium*, Chicago-London, 2003.

<sup>20</sup>) S.F. TOUGHER, *The Eunuch in Byzantine History and Society*, London - New York, 2008.

<sup>21</sup>) Questo fu peraltro l'interesse dei primi studi sugli eunuchi, il loro ruolo cioè imprescindibile nella corte. Si veda di recente H. SCHOLTEN, *Der Eunuch in Kaisernähe. Zur politischen und sozialen Bedeutung des praepositus sacri cubiculi im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.*, Frankfurt a.M., 1995.

<sup>22</sup>) Se pensiamo anche alla moda dei «castrati», nel bel canto italiano fra Sei e Settecento all'epoca di Farinelli, fino alla Russia o alla Cina ancora in pieno Novecento, come nel romanzo del premio Nobel per la letteratura cinese, Mo Yan, *Le sei reincarnazioni di Ximen Nao*, Torino, 2012, il cui protagonista è un eunuco.

che non può che apparire ancora oggi sconcertante<sup>23</sup>. Non è ben chiaro come e perché cominci: è certo che sia molto antica e ben diffusa già nella società assiroabilonense, o egiziana di epoca tolemaica, o anche persiana e in ogni caso mediterranea, nell'Oriente mediorientale<sup>24</sup>, insomma, dove fiorivano culti misterici come quello di Cibele. Ammiano Marcellino<sup>25</sup> ne attribuisce l'introduzione alla regina Semiramide; essa ricorre nelle storie legate ad Alessandro Magno e alla sua conquista del regno persiano, da cui quegli mutuò amicizie personali (un giovane eunuco, Bagoas, sarebbe stato amato da lui) e la consuetudine di affidare ad eunuchi alcuni compiti particolarmente vicini al trono; eppure in Grecia<sup>26</sup> rimane un'ipotesi del tutto marginale<sup>27</sup>, se si escludono le mode di importazione dall'Asia di età ellenistica.

La castrazione appare a Roma<sup>28</sup> spesso con motivazioni di devozione sacrale, legata a riti orientali<sup>29</sup>, come quello della Gran Madre degli dèi Cibele, il cui culto proveniente dalla Frigia<sup>30</sup> aveva trovato numerosissimi proseliti nella Roma della fine del terzo secolo a.C., e poi anche oltre<sup>31</sup>, e il cui sa-

---

<sup>23</sup> Per quanto l'ultimo eunuco cinese, Sun Yaoting, sia morto, ultranovantenne, soltanto nel 1996, dopo aver affidato ad un libro la raccolta delle sue memorie.

<sup>24</sup> Sebbene se ne trovi ampia traccia anche in quella antica cinese, dettaglio che ha dato l'avvio ad alcuni studi comparatistici, sollecitati dal fatto innegabile che in epoche e culture, distanti secoli o migliaia di chilometri, ricorrono alcuni aspetti antropologici (come ad esempio la destinazione al servizio a corte) legati alla castrazione: cfr. TOUGHER, *The Eunuch*, cit., p. 34 ss.

<sup>25</sup> Cfr. Amm. Marc., *r. gest.* 14.6.17, e anche Claudian., *in Eutrop.* 1.309.

<sup>26</sup> Elena di Troia avrebbe avuto schiavi stranieri eunuchi, così come suggerisce Euripide nell'*Oreste* per descriverne la frivolezza e l'amore per il lusso (cfr. M. POHLENZ, *Die Griechische Tragödie* [2te neuarb. Aufl.], Göttingen, 1954, trad. it. – *La tragedia greca* – Brescia, 1961, p. 478).

<sup>27</sup> Aristofane accenna a torture sessuali come pena dell'adulterio, su cui G. GUIDO-RIZZI, *Aristofane. Le nubi*, Milano, 1996, p. 314 ss.

<sup>28</sup> Cfr. Strabo, *geogr.* 13.4.14, ove i *Galli* sono definiti eunuchi.

<sup>29</sup> Come quelli di *Hierapolis* in Syria, i cui sacerdoti si eviravano. Cfr. ancora Strabo, *geogr.* 13.4.14.

<sup>30</sup> Nei secoli successivi non sembra scemare tale tradizione, se persino alcune iscrizioni funerarie del IV secolo menzionano devoti al culto come *Aurelios Appa*, anche lui eunuco e sacerdote a Laodicea. Il mito di Cibele appare comunque in versioni difformi fra loro, anche nella tradizione degli scrittori cristiani, con toni assai critici (cfr. ad esempio Min. Fel., *Octav.* 21 [«PL.» III, c. 303 s.]).

<sup>31</sup> Nonostante forti resistenze culturali, espresse (talora in modo esplicito: cfr. Val. Max., *mem.* 7.7.6, a proposito di una decisione di Mamerco Emilio Lepido a danno di un evirato sacerdote della dea, Genucio, che non poteva essere annoverato, a causa della sua condizione, né fra gli uomini né fra le donne; tema retorico ricorrente, su cui *amplius infra*, § 4) verso siffatti culti, che valorizzavano fanatismo e esaltazioni orientali, ci fu persino una loro ufficializzazione grazie ad Eliogabalo, che sconfessava apertamente l'appartenenza ad un'unica identità di genere, truccandosi e depilandosi e professando il desiderio

cerdote, *Gallus*, dal nome del fiume Gallo, secondo la tradizione<sup>32</sup>, si abbigliava come una donna, indossava gioielli e si evirava per devozione alla dea, sull'esempio di Attis, l'amante da lei costretto al gesto come punizione per il suo tradimento.

Nella cultura romana occidentale, tuttavia, la qualificazione di eunuco era spesso usata in modo generico<sup>33</sup>, sia per indicare un uomo sterile, che fosse cioè incapace di procreare, sia per colui che fosse inabile all'atto sessuale, e non solo alla produzione dei suoi effetti (il concepimento, cioè): gli *spadones* erano tali per una malformazione fisica dalla nascita o per una inclinazione psicologica, ma potevano anche esserlo diventati a seguito di una malattia o di un incidente<sup>34</sup>.

A tale pratica si ricorreva soprattutto come punizione per reati specifici<sup>35</sup> e in ogni caso era considerata una estrema *ratio* violenta, verso la quale la società romana provava una forte resistenza concettuale. Tuttavia, c'era un florido commercio di schiavi eunuchi (avere servitori eunuchi doveva essere uno *status symbol*, se Trimalcione ne aveva due)<sup>36</sup>.

---

di avere genitali femminili (cfr. SHA., *Anton. Heliogab.* 7.1 ss., ove si descrive la sua partecipazione ai riti orgiastici della Dea, cui si era fatto iniziare dai suoi sacerdoti *Galli*). Il deciso e inesorabile rifiuto della società romana lo condusse ad una morte infamante: fu decapitato, il suo cadavere fu offeso e poi gettato nel fiume, ne fu maledetta infine la memoria. Quel giovane dissoluto, il cui soprannome El Gabal, *dio della montagna*, tradiva le sue origini siriane, divenuto imperatore a soli quattordici anni, manipolato da madre e nonna che si erano imparentate con i Severi, aveva ovviamente arricchito il numero degli eunuchi a corte (cfr. sempre SHA., *Alex. Sever.* 65 ss.), poi riportato da Alessandro Severo in numeri (e soprattutto funzioni) circoscritti.

<sup>32</sup> Per la definizione di 'Galli' si veda pure Fest., *verb. sign.*, sv. 'Galli' (L. 84): 'Galli ... dicti sunt a flumine, cui nomen est Gallo, quia qui ex eo biberint, in hoc furere incipiant, ut se privent virilitatis parte. Alii putant, ideo eos genitalia incidere, quia violaverint numen patris matrisve, ne possint ipsi fieri parentes'.

<sup>33</sup> Per le varie tipologie di eunuchi, si veda ancora DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 48 ss. e in particolare p. 48 nt. 54 e ss. che precisa come nelle fonti, traslitterando il greco, si parli di 'Thlibiae' (coloro che avessero subito lo schiacciamento delle gonadi) e di 'Thlasiae' (i castrati veri e propri, che avessero cioè subito una amputazione chirurgica), spesso senza distinguerli, soprattutto ai fini giuridici. E' appena il caso di rilevare che lo 'spado' è talora differenziato rispetto al 'castratus', soprattutto quanto all'applicazione di alcuni istituti privatistici: cfr. ad esempio D. 23.3.39.1, Ulp. 33 *ad ed.* e D. 40.2.14.1, Marcian. 4 *regul.* Per la definizione di 'spado': D. 50.16.128, Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*, e per la distinzione dal 'castratus', ai fini della capacità successoria, sempre Ulpiano, 3 *ad Sab.* in D. 28.2.6.pr. Cfr. sul dibattito fra gli studiosi ancora DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 128 s.

<sup>34</sup> E' appena il caso di rilevare che la compressione con la seguente castrazione poteva pure essere accidentale, come – racconta Strabo, *geogr.* 13.4.1 – accadde a *Filetertus* nella folla di un funerale.

<sup>35</sup> Si veda *infra*, § 3.

<sup>36</sup> Petr., *satyr.* 27.3.

Il cristianesimo non ostacolò l'usanza, favorendola persino come mezzo di elevazione spirituale, sulla scia di quanto indica il Vangelo di Matteo, che distingue gli eunuchi nati dal ventre della madre, da quelli evirati da altri uomini, da quelli infine consacrati in questo modo a Dio (19.12). Anche nell'impero oramai cristiano sono menzionati infatti eunuchi in qualità di vescovi e sacerdoti<sup>37</sup>, come ad esempio Melitone di Sardi, ammirato per la sua cultura anche da Eusebio di Cesarea<sup>38</sup>. E, sebbene nel concilio di Nicea<sup>39</sup> fosse stata vietata l'autocastrazione per i religiosi, si rinvencono<sup>40</sup> nondimeno molti uomini di fede castrati, al pari di celebri patriarchi di Costantinopoli.

Saliti alla ribalta in special modo in concomitanza con la cosiddetta orientalizzazzione dell'ideologia imperiale romana da parte di Diocleziano, si trova menzione, e non sempre con toni entusiastici<sup>41</sup>, della loro presenza alle corti di Costantino<sup>42</sup>, Galerio, Costanzo II<sup>43</sup>, Giuliano l'Apostata (che peraltro avversò duramente la loro presenza fino alla persecuzione)<sup>44</sup>, nelle opere di Lattanzio<sup>45</sup>, Libanio<sup>46</sup>, Ammiano Marcellino<sup>47</sup>. Durante il regno di Setti-

---

<sup>37</sup>) La lettura di Matt., *ev.* 19.12 è ripresa anche da Origene (cfr. Euseb., *hist. eccl.* 6.8.2), nel senso che l'autoevirazione poteva essere praticata da sacerdoti come estremo atto d'amore per Dio.

<sup>38</sup>) Euseb., *hist. eccl.* 4.26, in cui menziona Melitone vescovo della diocesi di Sardi e Apollinario, vescovo di Hierapolis, e 5.24.

<sup>39</sup>) *Can.* 1 (cfr. nota seguente). I nomi sarebbero davvero tanti: si rammenta per tutti uno dei più famosi eunuchi protagonisti della prima età bizantina, Ignazio il Giovane, ritratto a Santa Sofia. Cfr. pure Gelas., *epist. et decr.* 9.17 («PL.» LIX, c. 53): '*De his qui se ipsos ascindunt*', che rammenta come fosse ancora realizzata nel quinto secolo la decisione, peraltro punita con severità, da parte di alcuni di seguire *paterni canones*.

<sup>40</sup>) Cfr. TOUGHER, *The Eunuch*, cit., p. 195 ss, ove si trova una ricca analisi prosopografica. Si vedano anche i Canoni dei Concili di Costantinopoli I e II can 8. del nono secolo d.C., riportati, con Conc. Nic. can. 1, in sc. *ad Bas.* 60.51.64 (= *Nov.* 142), insieme alla *Nov.* 60 di Leone il Saggio (ed. H. J. Scheltema, D. Holwerda, N. Van Der Wal, Groningen 1965, series B, Volumen IX, Scholia in Librum LX, 17-69, p. 3904 s.).

<sup>41</sup>) Si veda pure SHA., *Gord.* 24.

<sup>42</sup>) Amm., *r. gest.* 16.7, in particolare 4 ss., ove l'elogio dell'eunuco Euterio non impedisce di rilevare gravi difetti caratteriali della «categoria».

<sup>43</sup>) G. SIDÉRIS, *Les eunuques de Byzance (IV<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle): de la société de cour à la société urbaine*, in «Dynamiques sociales au Moyen Âge, en Occident et en Orient», Aix-en-Provence, 2010, p. 89 ss., segnala proprio in Costanzo II, e non certo in Costantino, lo spartiacque per considerare quella degli eunuchi una presenza fissa nella distribuzione delle cariche di corte e pone al centro di alcune scelte (il risiedere ad Antiochia, più che a Costantinopoli) di quell'imperatore la sua devozione ad eunuchi come ad esempio Gorgonio. Proprio la città di Antiochia sembra essere stata infatti sede privilegiata di eunuchi.

<sup>44</sup>) Cfr. Amm. Marcell., *r. gest.* 22.4.

<sup>45</sup>) Cfr. *mort. pers.* 14 s.

<sup>46</sup>) *Or.* 18.130.

<sup>47</sup>) Che non esita a scagliarsi contro Eusebio, '*cui erat Constantiniani thalami cura commis-*

mio Severo, racconta Dione Cassio<sup>48</sup>, un suo prefetto del pretorio castrò un centinaio di uomini, e non solo ragazzi, taluni persino sposati. I racconti dell'*Historia Augusta* sono affollati di ciambellani, *cubicularii*<sup>49</sup> e *sakellaroi*, che, già da Diocleziano, venivano selezionati fra gli eunuchi.

La corte imperiale romana annoverava eunuchi fra i suoi notabili con una presenza indiscussa, continuativa e talora molto celebrata<sup>50</sup>, pur dopo l'atteggiamento ostile assunto da Giuliano. E con lo stabilirsi in modo permanente in Oriente e a Costantinopoli, da Arcadio in poi l'imperatore favorisce sottilmente la creazione di un vero e proprio cetto di potere fra gli eunuchi di corte, che riescono ad acquisire nel tempo un ruolo sociale, economico e clientelare sempre maggiore; risiedono nel palazzo imperiale, quasi sempre di servizio come cubicolari negli appartamenti personali dell'imperatore e, a partire da Pulcheria, sorella di Teodosio II, anche dell'imperatrice, diventandone un corpo separato.

Nella società bizantina, poi, la loro presenza si stabilizza<sup>51</sup> fino alle più delicate attività di consulenza politica.

Gli storici<sup>52</sup> di epoche diverse come Procopio (VI secolo), Teofane (IX secolo), Zonara (XII secolo) raccontano spesso di episodi in cui erano stati coinvolti eunuchi, per rilevare quanto fosse florido il commercio di cui erano oggetto; ma anche per rappresentare nei loro confronti un certo disfavore sociale, perché giungevano facilmente ai vertici delle carriere, pur provenendo talora da strati sociali inferiori, e per di più godevano di una posizione privilegiata accanto all'imperatore, come suoi consiglieri di fiducia<sup>53</sup>; fiducia che non sempre dimostravano di meritare, visto che in congiure di palazzo e

---

sa', odiato perché elevatosi da una infima condizione fino ad impartire ordini alla stregua dell'imperatore (*r. gest.* 22.3.12); o si sofferma su vizi e mollezze introdotti dagli eunuchi, che suscitarono l'aspra reazione di Giuliano (*r. gest.* 22.4); cfr. C. Mamertin., *Panegy. Iul.* 19.4.

<sup>48</sup>) *Hist. Rom.* 76.14.4-6, ove si narra di Plauziano che ricorse ad una sorta di evirazione di massa per offrire servitori alla figlia Plautilla.

<sup>49</sup>) Nel loro novero sarebbe stato scelto il *praepositus sacri cubiculi*, istituito da Costantino, sulla complessità delle funzioni e sulle notevoli implicazioni politiche del ruolo del quale si sofferma in modo particolare SCHOLTEN, *Der Eunuch*, cit., p. 75 ss.

<sup>50</sup>) Amm., *r. gest.* 22.4. Cfr. V.G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1974, *passim*.

<sup>51</sup>) E prosegue oltre: nella cultura islamica c'erano i cd. *khisyan*, distinti dai veri e propri castrati, o *majabib*, anche lì inseriti nella corte di Califfi (il califfo abbaside *al Muqtadir* ne avrebbe posseduti ben 11.000: 4.000 Greci e 7.000 Africani) o Sultani, e addetti per lo più agli *harem*.

<sup>52</sup>) Cfr. ad esempio Proc. Caesar., *bell. Goth.* 8.3.15-17, e Zon., *ep. hist.* 15.1.

<sup>53</sup>) C.Th. 7.8.3, Imp. Gratian.Valentinian. et Theodos. AAA. Palladio magistro officiorum [384]. Si veda pure Zos., *hist. νέα* 4.28, a proposito di Teodosio.

colpi di stato erano il più delle volte implicati a pieno titolo.

Della loro crescente fortuna alla corte imperiale si diceva che fosse dovuta al fatto che per un verso non potevano aspirare a diventare imperatori loro stessi, e per altro che potessero essere, senza alcun pericolo (di procreazione, ma – come noto – non sempre di capacità sessuale<sup>54</sup>), circondati da donne<sup>55</sup>. Entrambe queste qualità sono esaltate anche negli autori bizantini, sebbene ritratti di eunuchi famosi li mostrino occasionalmente lussuriosi o con ambizioni politiche, e non siano loro risparmiate aspre critiche per sfrenata ambizione o subdola propensione all'intrigo e alla maldicenza. La loro carriera era in ogni caso privilegiata e lucrativa, tanto che nelle famiglie bizantine cominciò a decidersi di destinarvi alcuni dei propri figli.

Anche se, come detto, l'area di occupazione per così dire naturale<sup>56</sup> degli eunuchi dovette essere dapprincipio il servizio a corte, ciò non impedì loro di ricoprire nel tempo ruoli di prestigio fino ai più elevati quali consiglieri personali (paradinasti, veri bracci destri) dell'imperatore, come si registra almeno fino alla dinastia dei Comneni, quando si segna un'inversione di tendenza, probabilmente in linea con una più ampia riforma della struttura dell'impero, che ne causò, insieme a quella dell'aristocrazia senatoria, una decisa destituzione di importanza. Con l'eccezione degli Angeli, questa linea politico-amministrativa viene riconfermata dai Paleologi, volti verso Occidente, più che verso il loro passato: così la moda, il potere e l'impiego degli eunuchi decadde velocemente e per sempre, insieme all'impero bizantino stesso, finito nel 1453.

Tali considerazioni offrono spunto per un'ulteriore riflessione rispetto all'approccio tradizionale, che tende ad attribuire, pur in importanti studi<sup>57</sup>,

---

<sup>54</sup> La satira di Giovenale (6.366-368) era stata, come al solito, icastica quando motivava i vantaggi per le donne di avere amanti eunuchi 'quod abortivo non est opus'; cfr. Mart., *sat.* 10.91.

<sup>55</sup> Sulle possibilità offerte dall'aver rapporti sessuali per gli eunuchi, cfr. la nota precedente La totale impotenza derivava infatti da un'operazione effettuata in età prepuberale, su cui ancora Iuv., *sat.* 6.368 ss., il quale si era soffermato nella descrizione di tanti giovani ragazzi afflitti da 'vera ac miserabilis debilitas' venduti dai mercanti.

<sup>56</sup> Cfr. ad esempio TOUGHER, *The Eunuch*, cit., p. 44 ss., che ragionando sull'origine etimologica accadica del nome, propone che essa potesse dapprima alludere al ruolo di servitore, senza peraltro una perfetta biunivocità nella corrispondenza fra ruoli rivestiti a corte e qualificazione come eunuchi, nel senso di castrati. In ogni caso etimologicamente il nome rinvia al greco «custode del letto». Cfr. anche DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 30.

<sup>57</sup> K.M. RINGROSE, *Living in the shadows: eunuchs and gender in Byzantium*, in «Third Sex, Third Gender: Beyond sexual Dismorphism in culture and history» – *cur.* G. Herdt – New York, 1994, p. 85 ss.; *contra*, TOUGHER, *Byzantine Eunuchs*, cit., p. 168 ss. ritiene – invece più di recente – questo interrogativo del tutto prioritario per affrontare il tema.

alla pratica della castrazione un rilievo solo marginale, come una tecnica non romana<sup>58</sup> e riservata ad un ambiente tipicamente servile: nell'impero bizantino, invece, essa finì col diventare un viatico per accedere ad una vera e propria carriera politico-amministrativa, come ben si evince dalla lista di Filoteo, con risvolti ancora in parte inesplorati, soprattutto quanto alla verifica del superamento, in concomitanza con il consolidato *status* sociale, di una forte discriminazione a loro carico.

Gli studiosi hanno spesso visto le motivazioni di tale odio nella loro ingrata e per taluni ributtante condizione fisica, provocata da un intervento pericoloso, cui erano riusciti a sopravvivere. La lettura di un trattato enciclopedico di medicina datato al settimo secolo d.C. ne contiene una dettagliata descrizione; l'autore Paolo di Egina si sofferma sui passaggi con dovizia di raccapriccianti particolari: esso può avvenire infatti o per compressione<sup>59</sup> o per amputazione, su bambini in età prepuberale, anche molto piccoli, i cui genitali vengono immersi in acqua calda e i testicoli schiacciati fino a quando se ne perde del tutto la consistenza; oppure, nel secondo caso, attraverso un'incisione fatta sullo scroto cui segue la mutilazione. Va menzionato anche il caso, più raro, ma talora attestato, che l'amputazione riguardi anche il pene.

L'intervento che rendeva eunuco veniva eseguito nella maggior parte dei casi su ragazzi molto giovani, purtroppo con altissime percentuali di insuccesso, dapprima quasi mai romani, ma armeni o abassidi o persiani, e effettivamente per lo più di condizione servile. Le fonti letterarie<sup>60</sup> parlano di giovani bellissimi, dalla pelle chiara, fanciullesca ... Come schiavi, essi erano ricercati dunque come un prodotto esotico<sup>61</sup>, evidentemente perché molto richiesto per ragioni sessuali (è questo un tema che rimane sullo sfondo<sup>62</sup>

---

Esamina l'identità di genere femminile, che lambisce gli eunuchi, J. HERRIN, *Unrivalled influence: Women and empire in Byzantium*, Princeton-Oxford, 2013.

<sup>58</sup>) Questo è certo un elemento ricorrente, nell'impero bizantino, che anche in seguito, nei territori persi quando la dominazione araba si espande, e dove il Profeta aveva vietato la castrazione, essi continuano a figurare nelle corti, ma sempre come elementi stranieri.

<sup>59</sup>) Paul. Egin. 7.19.13 ss., in «Corpus medicorum graecorum», IX.2, Leipzig-Berlin, 1924, p. 379 s. Le scuole mediche arabe tennero in gran conto i preziosi consigli di questo manuale che per alcune patologie ha avuto riscontro per lunghi secoli. Anche Ippocrate aveva descritto intervento ed effetti, soffermandosi in particolare sull'impotenza che ne seguiva (sul punto si veda DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 34).

<sup>60</sup>) Ad esempio Iuv., *sat.* 6.366 s.: ... *imbelles*, che offrono *mollia oscula*, baci non virili, come quelli di bambini che non hanno la barba.

<sup>61</sup>) Se pensiamo a Plinio, che parla di un eunuco pagato 50 milioni di sesterzi: cfr. *nat. hist.* 7.39.40.[129].

<sup>62</sup>) Che lo scopo della castrazione potesse essere quello di approfittare sessualmente della vittima è spesso adombrato, talora neppure troppo, sia nei testi letterari (per tutti

soprattutto nell'età tardoantica, prima che gli eunuchi diventassero un ordine professionale incardinato nella macchina burocratica imperiale).

Nonostante si cominci a percepire il conquistato prestigio a livello sociale già in età tardoimperiale, il loro successo non suscitava tuttavia ammirazione, ma sentimenti oscillanti fra il ribrezzo per la loro penosa condizione, l'invidia, la riprovazione per la loro condotta definita spesso equivoca ... insomma gli eunuchi non godono di stima, né di empatica considerazione per le sofferenze subite.

Viene loro contestato di incarnare modelli orientali di ambiguità, lassezza e morbosità con l'imperatore. Inoltre ritorna spesso un *topos* assai risalente<sup>63</sup>, quello di vederli confinati in ruoli servili, di subordine, che li caratterizzavano già in età più antica<sup>64</sup>.

E' vero che Diocleziano, Galerio, Costanzo sembrano aver caldeggiato la loro presenza a corte, ma – come accennato – Giuliano aveva impresso un cambio di marcia, discriminandoli<sup>65</sup>. Da allora gli eunuchi furono in effetti in diverse occasioni protagonisti di persecuzione<sup>66</sup>, perché l'opinione pubblica<sup>67</sup> era certamente loro avversa<sup>68</sup>.

3. E' innegabile che la cultura romana abbia dimostrato da sempre una certa repulsione per gli eunuchi, ammettendo la castrazione solo in ipotesi ben precise (come pena o necessità medica), vietandola con fermezza al di fuori di esse (come scelta, per volontà propria o altrui).

La maggior parte delle testimonianze, proveniente dalla letteratura latina, considera il ricorso a tale gravissima mutilazione come reazione contro

---

Claudian., in *Eutrop.* 1.98 s.) che giuridici (cfr. ad esempio D. 48.8.3.4, Marcian. 14 *inst.*).

<sup>63</sup> Si veda ancora TOUGHER, *The Eunuch*, cit., p. 43 ss.

<sup>64</sup> Anche Erodoto (*hist.* 3.77.130) li aveva descritti quali validi servitori alla corte di Dario e Senofonte ne avrebbe lodato fedeltà e affidabilità al servizio dei re persiani, forse con la motivazione della loro incapacità di poter formare proprie famiglie.

<sup>65</sup> E Lattanzio accoglie il racconto che li vede accusati di un incendio, in cui avrebbero tramato insieme ai Cristiani per provocare proprio la morte degli stessi imperatori Diocleziano e Galerio (*mort. pers.* 14 e 15).

<sup>66</sup> Ammiano Marcellino è spietato nel descrivere non tanto Eusebio, ciambellano di Costantino, a fianco del quale ha lavorato, ma un po' tutta la ... «categoria» (*Amm., r. gest.* 18.4).

<sup>67</sup> Ben nota anche l'ostilità di Claudiano per Eutropio: *In Eutrop.* 1. 466 ss., con toni violentissimi.

<sup>68</sup> Si pensi al bando imposto già da Domiziano di tali pratiche se esercitate a danno di cittadini romani (cfr. Suet., *Domit.* 7; cfr. *infra*, nt. 75).

l'adultero colto in flagrante, come ad esempio in Valerio Massimo<sup>69</sup>, Catullo<sup>70</sup>, Giovenale<sup>71</sup>, Orazio<sup>72</sup>: la castrazione sarebbe dunque praticata fin dai tempi più antichi come pena<sup>73</sup> e forse, più di frequente, in aree non romane.

Al di fuori di questa legittimazione normativa (peraltro oggi ritenuta non condivisibile<sup>74</sup>, per quanto se ne debba rilevare il ritorno nella forma della castrazione chimica, proposta, e in alcuni paesi imposta, per i cd. *sex offenders*) l'esperienza giuridica romana vietò la pratica soprattutto se eseguita a danno di uomini liberi, considerandola astrattamente una ipotesi di lesione tutelabile per mezzo dell'*actio iniuriarum*; e se ne occupò in particolare la legislazione imperiale, evidentemente per scongiurarne la diffusione. Già Domiziano<sup>75</sup> aveva imposto il divieto della castrazione a danno di cittadini romani, con l'intento, peraltro non espresso, di ostacolare il commercio degli evirati, che tuttavia nei secoli successivi resistette ad ondate moralizzatrici, mai del tutto estirpato<sup>76</sup>, purtroppo per consuetudini ben radicate.

Tale divieto aveva trovato nuovamente riscontro nella legislazione di Leone, più esplicito nel vietare il commercio di tali persone, seppure con dei limiti.

C.I. 4.42.2 (Imp. Leo A. Viviano PP.): *Romanae gentis homines sive in barbaro sive in Romano solo eunuchos factos nullatenus quolibet modo ad dominium cuiusdam transferri iubemus: poena gravissima statuenda adversus eos,*

---

<sup>69</sup>) Val. Max., *mem.* 6.1.13, in cui si precisa che per l'autore dell'evirazione ai danni dell'adultero non si applicherà la pena per l'*iniuria*. Sul punto si veda DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 72 ss., con dovizia di testimonianze.

<sup>70</sup>) *Carm.* 15.18.

<sup>71</sup>) *Sat.* 10.311.

<sup>72</sup>) *Serm.* 1.2.44 ss

<sup>73</sup>) Anche in Grecia, come ad esempio in Aristoph., *Νεφέλαι* (ed. F.W. Hall, W.M. Geldart, Oxford, rist. 1967) 1083. Da notare che anche nell'Ecloga Isaurica essa appare ancora come una punizione: «I perversi, cioè coloro che hanno rapporti con le bestie devono essere evirati» (17.39: la citazione proviene dalla traduzione dell'Ecloga Isaurica, ancora inedita, a cura di G. Matino).

<sup>74</sup>) La castrazione (ora chimica) come pena per reati come la pedofilia viene accettata dall'autore del reato nel suo percorso di riabilitazione.

<sup>75</sup>) Ne parla Suet., *Domit.* 7: '*castrari mares vetuit ...*', in cui si precisa infatti che ne fu calmierato il prezzo per quelli rimasti per così dire invenduti, allo scopo peraltro ambivalente di regolamentarne il commercio (anche Amm. Marc. lo ricorda in *r. gest.* 18.4.5). Cfr., per altri aspetti legati a questa pratica, D. 9.2.27.28, Ulp. 18 *ad ed.*, ove si cita il caso di una castrazione a danno di un fanciullo per renderlo di maggior pregio, atto punibile penalmente con un'*actio iniuriarum aut ex edicto aedilium aut in quadruplum*. Per il commento si veda ancora DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 74 ss. e in particolare p. 83.

<sup>76</sup>) Si veda ad esempio D. 48.8.4.2, Ulp. 7 *de off. procon.*, che menziona un intervento di Adriano, per rinnovare il divieto, evidentemente rimasto inascoltato, che puniva con pena capitale il medico e la vittima consenziente.

qui hoc perpetrare ausi fuerint, tabellione videlicet, qui huiusmodi emptionis sive cuiuslibet alterius alienationis instrumenta conscripserit, et eo, qui octavam vel aliquod vectigalis causa pro his susceperit, eidem poenae subiciendo. 1. Barbarae autem gentis eunuchos extra loca nostro imperio subiecta factos cunctis negotiatoribus vel quibuscumque aliis emendi in commerciis et vendendi ubi voluerint tribuimus facultatem.

In questa costituzione, come la prima del titolo, priva di *scriptio*, quindi non databile con precisione all'interno degli anni di regno di Leone, appare ben chiaro che gli eunuchi sono considerati estranei alla cultura romana e in tanto se ne consente il commercio in quanto ciò avvenga al di fuori della gestione territoriale, amministrativa e giurisdizionale, romana. La punizione per chi osi castrare un cittadino romano è invece *gravissima*, così per il notaio che rediga l'atto o per chi ne faccia oggetto di compravendita, sebbene le pene siano diverse. Ciò testimonia l'inclusione della castrazione fra i comportamenti suscettibili di rilevanza penale, ed in particolare la include fra i reati che violano l'integrità della persona, come ad esempio l'omicidio.

Nella tarda età imperiale da segnalare che, dopo ancora un intervento di Costantino <sup>77</sup>, gradualmente quell'atto viene percepito come diretto piuttosto alla violazione della specifica capacità della persona di procreare, e dunque della sacralità di tale capacità <sup>78</sup>, voluta da Dio: nella intensa attività normativa che fa capo a Giustiniano, infatti, si ritorna più volte <sup>79</sup> su tale fattispecie delittuosa, offrendosene una completa regolamentazione soltanto nella Novella 142 del 558, indirizzata al *comes rerum privatarum*, in cui tale reato appare ora di matrice religiosa, un reato non solo efferato, ma empio, che viola le leggi divine e va pertanto sanzionato duramente.

Nel testo è annotato un dato statistico impressionante (solo tre fanciulli su novanta sopravvivono all'operazione), che non frena tuttavia un florido commercio schiavile <sup>80</sup>, drammaticamente ancora in atto, in cui i giovani ra-

---

<sup>77</sup>) In C.I. 4.42.1, *Imp. Constantin. A. Ursino duci Mesop.*, inserita poi, insieme alla costituzione di Leone, nel titolo '*De Eunuchis*' dai Compilatori, in cui si commina la pena capitale per l'autore materiale, insieme alla confisca dell'immobile e dello schiavo evirato: '*Si quis post hanc sanctionem in orbe Romano eunuchos fecerit, capite puniatur...*'.

<sup>78</sup>) Infatti nella articolata *Nov. 22* del 535 (cfr. ed. R. Schoell, G. Kroll, come per le altre Novelle giustinianee citate) al capo VI, l'imperatore bizantino aveva previsto l'ipotesi di scioglimento del matrimonio non consumato a causa dell'impotenza del marito entro i tre anni dalla celebrazione, su richiesta della sposa o anche dei suoi parenti.

<sup>79</sup>) D. 48.8.3.4, *Marcian. 14 inst.*; D. 48.8.4.2, *Ulp. 7 de off. proconsul.*; D. 48.8.5, *Paul. 2 de off. proconsul.*; D. 48.8.6, *Venul. Saturn. 1 de off. proconsul.*; C.I. 4.42.1 e 2. su cui *amplius infra*, fra note e testo.

<sup>80</sup>) Cfr. *Proc. Caesar., bell. Goth.* 8.3.14-15. I *mangones*, i commercianti di schiavi, li

gazzi, congelati, per così dire, nella loro età preadolescenziale con tratti non ancora virili, erano particolarmente richiesti sul mercato. In questi casi le vittime, non potendo affatto raggiungere l'età puberale, avrebbero conservato per il resto della loro vita tratti infantili, pelle rosea, voce bianca e altre caratteristiche indotte da uno stadio ormonale bloccato nel suo naturale sviluppo verso l'età adulta. Ben diversa la condizione di coloro che, subendo la castrazione dopo la pubertà, avrebbero potuto invece mantenere talune caratteristiche virili, come il desiderio sessuale e talora la possibilità dell'erezione e dell'eiaculazione.

Fino a questa Novella l'imperatore si era posto nel solco della riflessione giurisprudenziale e dell'attività legislativa imperiale<sup>81</sup> che lo avevano preceduto, rinnovando l'impegno a differenziare gli effetti del reato a carico dei soggetti coinvolti, in funzione del ruolo da quelli ricoperto nel suo espletamento. E così per il mandante era prevista la confisca dello schiavo evirato<sup>82</sup>; per l'autore materiale dell'atto, la morte se libero, la *deportatio in insulam* e la confisca del patrimonio, se libero ed *honestior*; la morte per decapitazione o esposizione *ad bestias*, se schiavo<sup>83</sup>. Persino il proprietario del luogo del delitto sarebbe stato punito con la confisca dell'immobile e la vittima, se consenziente, avrebbe subito la pena di morte, a ribadire la particolare gravità del gesto offensivo di una ragione superiore a quella umana, non sanabile dunque neppure con la piena e consapevole accettazione da parte del soggetto passivo. In questa disciplina complessiva è evidente<sup>84</sup> che l'autore materiale dell'atto di castrazione dovesse essere punito in modo più deciso rispetto al mandante, sanzionato in misura minore anche qualitativamente (sul patrimonio anziché sulla persona).

Con la Novella 142 Giustiniano, invece, aveva voluto imprimere un cambio di rotta, equiparando il grado di punibilità di tutti i soggetti implicati nel reato ed anche la pena loro applicabile, unica per mandante, autore mate-

---

vendevano come merce pregiata, peraltro soggetta a tassazione diversa come per tutti i beni di lusso (cfr. D. 39.4.16.7, Marcian. *lib. sing. de delator.*). Cfr. pure altri interventi normativi di Giustiniano che toccano anche lo specifico aspetto della diversa valutazione economica di questi schiavi, C.I. 7.7.1.5- 5b, Iust. *AA. Iuliano pp.* del 530 e C.I. 6.43.3.1 *Iust. A. Iohanni pp.* del 531, su cui cfr. DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 39 ss.

<sup>81</sup> Si veda ancora D. 48.8.4.2, Ulp. 7 *de off. proconsul.*

<sup>82</sup> Cfr. però D. 48.8.6, Venul. Saturn. 1 *de off. proconsul.*, in cui si prevedeva invece la confisca di metà del patrimonio di chi lo avesse trasferito.

<sup>83</sup> Cfr. D. 48.8.4.2, Ulp. 7 *de off. proconsul.*; D. 48.8.5, Paul. 2 *de off. proconsul.*; D. 48.8.3.4-5, Marcian. 14 *inst.*, e C.I 4.42.1.

<sup>84</sup> S. PULLATTI, *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in «Scritti G Melillo», II, Napoli, 2009, p. 1006.

riale e proprietario del luogo di consumazione del reato, senza alcuna distinzione per il ruolo svolto: il taglione, l'evirazione<sup>85</sup> dunque, che (come se non bastasse!) doveva aggiungersi alla confisca di tutto il patrimonio e alla *deportatio in insulam*<sup>86</sup>. Per altro verso la vittima castrata, se di condizione servile, avrebbe acquistato la libertà immediatamente o a seguito di *vindicatio in libertatem*, per evitare che potesse essere venduta o comprata. E in ogni caso non avrebbe influito sulla comminazione delle pene la sua condizione giuridica, da tutelare comunque.

La disciplina appare sistematica e copre diverse motivazioni teleologiche, mirando a proteggere non solo la persona fisica e la sua integrità, ma anche il dettato divino che considera prioritaria la procreazione, a sanare infine una piaga sociale, data la dilagante diffusione della pratica e l'alto tasso di mortalità<sup>87</sup>. Come accennato, sono puniti con le medesime modalità esecutore, mandante (di solito padrone dello schiavo o ragazzo) e proprietario del luogo dove si consuma il reato, senza distinzione (o mitigazione) della pena in considerazione di una eventuale diversa estrazione sociale (ma semmai di sesso), con ciò trascurandosi di differenziare l'autore materiale dai suoi complici.

Accanto a quello di estirpare il commercio anche nel luogo dove si «producevano» gli eunuchi, le terre barbare cioè dell'area del Caucaso, va segnalato infine l'ulteriore intento risarcitorio perseguito dal legislatore nei confronti della vittima, cui si concede retroattivamente<sup>88</sup> la libertà, in tutti i casi in cui la castrazione sia avvenuta sul territorio dell'impero e a qualsiasi titolo, libertà che deve resistere persino a tentativi di aggiramento del disposto legi-

---

<sup>85</sup> Un criterio differenziale è previsto solo se il mandante fosse una donna, e dunque incapace di subire la mutilazione, ma soltanto in considerazione di questa impossibilità fisica e non certo per applicazione di un *favor mulieris* altrove ritenuto scusante per la *levitas*, quando non la *infirmitas*, femminile (cfr. pure PULIATTI, *Il diritto penale*, cit., p. 1009 e nt. 47, il quale rileva come Giustiniano, «considerando particolarmente grave il reato ... a differenza che nella repressione del ratto ... privilegia i principi della pari responsabilità dei due sessi di fronte alla stessa ipotesi criminosa e della loro equiparazione nella misura retributiva»). Ci sarebbe qui una contraddizione, a parere di DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 112, fra una reale volontà di debellare la pratica ed il ricorso al medesimo atto nel momento della sua punizione. Cfr. pure *infra*, nt. 89.

<sup>86</sup> L'isola di cui si parla è Gipso, una località mineraria in provincia di Alessandria d'Egitto. Cfr. PULIATTI, *Il diritto penale*, cit., p. 1008.

<sup>87</sup> Cfr. PULIATTI, *Il diritto penale*, cit., p. 1007.

<sup>88</sup> Rispetto all'entrata in vigore della Novella, e cioè dal primo settembre 547. La sanzione copre anche comportamenti futuri, e persino se la castrazione avvenga per scopi medici a danno di uno schiavo che dovrà comunque acquistare immediatamente la libertà, così come tutti gli altri trattenuti contro la propria volontà in ogni angolo dell'impero. Questo aspetto è trattato al capo II della Novella.

slativo, ad esempio attraverso la redazione di documenti notarili attestanti una (divergente da quella reale) condizione servile pattuita convenzionalmente in frode alla legge o richiesta in via giurisdizionale da padroni riottosi a perdere i loro schiavi: si concede perciò alle vittime di poter azionare dei processi di libertà, per ottenere coattivamente ciò che la legge intende loro assicurare in ogni caso.

4. La severità di Giustiniano nel punire la pratica della castrazione induce alcune considerazioni, visto che eunuchi erano presenti non soltanto nel suo ristretto *staff* (come Narsete, già *cubicularius* e *protospatharios*), ma – incardinati a pieno titolo nella vita del palazzo, con un loro posto nelle cerimonie – iniziavano pure a godere del prestigio sociale a lungo cercato nei secoli precedenti, ad usufruire di alcuni privilegi ed esenzioni (si veda *Nov.* 43 del 537) e persino ad accumulare ingenti fortune, che non esitavano ad esibire con ostentazione, abitando in ville sontuose e palazzi; collezionando statue ed opere d'arte; modificando persino l'assetto urbano di interi quartieri, ben identificabili con il riferimento a questi pigmalioni, che talora restauravano chiese o edifici o sostenevano fazioni sportive. La castrazione diventa insomma una reazione di segno uguale e contrario all'azione che Giustiniano vuole punire; né il fatto che venga «istituzionalizzata come pena<sup>89)</sup>» rende meno incisiva la sua riforma. Tutt'altro: questa appare infatti completa e sistematica e la minaccia della medesima sorte, inflitta ingiustamente ad altri, certo doveva funzionare come notevole deterrente. Tale sanzione fu infatti ben presto abbandonata nella legislazione successiva, come abbiamo visto, evidentemente meno intenzionata a fare a meno dei preziosi eunuchi, oramai presenti in modo massiccio nell'amministrazione.

Dedurre da questo solo ultimo dato che essi fossero riusciti a superare del tutto la discriminazione sociale, o l'emarginazione precedente non pare tuttavia legittimo. E' pur vero che comparvero scritti di elogi degli eunuchi, come un pamphlet redatto nel dodicesimo secolo dal vescovo Teofilatto di Ocrida<sup>90)</sup>, in difesa dell'intera «categoria», probabilmente spinto (si suole dire) da ragioni familiari. L'operetta è, come spesso accade nelle opere retoriche bizantine, un dialogo fra un religioso e un eunuco, in occasione della visita

---

<sup>89)</sup> Sono queste parole di DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 112, per rilevare che la normativa giustiniana non avrebbe realmente voluto «estirpare quella prassi» con il ricorso al taglione.

<sup>90)</sup> M. MULLETT, *Theophylact of Ochrid: Reading the letters of a Byzantine Archbishop*, Vermont, 1997, *passim*.

dell'imperatore Alessio I Comneno a Tessalonica. Nonostante altrove l'autore si fosse scagliato contro altre figure di eunuchi, giudicati persino libidinosi, corrotti e depravati, nel dialogo a difesa riesce invece a issare la bandiera della purezza, che sarebbe intimamente connessa con la loro condizione fisica.

Evidentemente l'accesso ai vertici del palazzo fondava in loro la pretesa di una legittimazione culturale, che tardava tuttavia a venire. Sebbene avessero raggiunto una precisa e prestigiosa collocazione sociale, la loro identità di genere era infatti sempre discussa e suscitava ancora sentimenti contrastanti, soprattutto in merito alla loro classificazione. Se Aristotele<sup>91</sup> aveva già parlato di un uomo che si trasforma in donna, e che come tale ne acquisisce i caratteri somatici, come ad esempio la mancanza di peli, li si considerava – oggi diremmo – *transgender*<sup>92</sup>, segnalando a loro carico la medesima ambivalenza<sup>93</sup>.

Neppure la cultura pienamente bizantina riesce a distaccarsi del tutto da tali stereotipi: Leone il Saggio riprende ancora quella antica idea aristotelica e annovera gli eunuchi come un terzo sesso, dimostrando di non poterli o volerli inquadrare dunque né fra gli uomini né fra le donne. E se consente loro di adottare, non li ammette però al matrimonio; se riconosce loro alcuni diritti, mitiga d'altro canto le pene per chi effettua l'operazione e intende speculare sulle vittime.

Queste ambiguità per così dire di classificazione di genere celavano senza dubbio, pure se in forme più sottili rispetto all'età romana tardoimperiale, profili ancora fortemente discriminatori<sup>94</sup> e non consentono che di registrarne il riflesso nella esperienza giuridica. E' significativo in tal senso che Leone il Saggio – nel vietare la mutilazione come offesa al disegno divino, nella già richiamata Novella 60 – prenda le distanze in modo deciso dai suoi

---

<sup>91</sup> Aristot., *gener. animal.* 1.2.

<sup>92</sup> Come ad esempio aveva avanzato pure Cat., *Attis* 63, ove ne descrive i riti, e in particolare dell'evirazione, di cui anche in Iuv., *sat.* 6.511, che parla di un adepto (*semivir*) del culto di Bellona, legato a quella di Cibele, che si è appena reciso i genitali con un cocchio.

<sup>93</sup> Cfr. anche Ovid., *amor.* 2.3.1. Il *topos* del terzo sesso è presente più volte nella letteratura latina (e non solo): ne ripercorre il cammino ancora DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 58 ss. Si veda pure SHA., *Alex. Sev.* 23.4 ss., in cui, nella linea moralizzatrice di Alessandro Severo contro gli eccessi di Eliogabalo, questa qualificazione assume tratti pregnanti. Pure Tertulliano lo adopera: *nation.* 1.19 («PL.» I, c. 586), in segno dispregiativo contro i pagani: *'Habetis et vos tertium genus ... attamen de tertio sexu ...'*.

<sup>94</sup> Proprio come rappresentanti di un terzo genere, sono stati considerati gli eunuchi anche in studi recenti: ad esempio RINGROSE, *Living in the shadows*, cit., p. 102 ss., ritiene che tale costruzione si porrebbe tuttavia in contrasto con l'idea che di loro avesse la coeva riflessione ecclesiastica, la quale, pur rilevando la difficoltà di definire con precisione la loro classificazione sessuale, preferiva lasciare tuttavia la questione insoluta, qualificandoli semplicemente «uomini», nel senso di appartenenti al genere umano.

precursori (e ovviamente da Giustiniano), non volendo accomunare in tale oltraggio i carnefici alle loro vittime e decida perciò di vietare di applicare l'identica mutilazione a coloro che abbiano attentato all'ordine naturale<sup>95</sup>, con questa scelta decidendo tuttavia (e non sappiamo quanto consapevolmente) di attenuare la stessa punibilità del reato (peraltro non sempre percepita con la dovuta gravità, come dimostrano i reiterati interventi normativi sulla materia, nei secoli che lo separavano da quel predecessore, altrove invece emulato).

---

<sup>95</sup>) Cfr. DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 116.

